



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Delibera n. 41 del 29.09.2023

SOMMARIO

ART. 1 PREMESSE, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 CONTRIBUTI CONSORTILI	3
ART. 3 CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI.....	3
ART. 4 CONTRIBUTO PER LA BONIFICA DEI TERRENI E DEI FABBRICATI	4
ART. 5 CONTRIBUTO PER ACQUA DI FALDA DA POZZI PRIVATI.....	4
ART. 6 CONTRIBUTO PER UTENZA IDRICA.....	5
ART. 7 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI	5
ART. 8 USUFRUTTO, ENFITEUSI, NUDA PROPRIETA' E DIRITTO DI ABITAZIONE/USO	5
ART. 9 PROPRIETA' SUPERFICIARIA	6
ART. 10 CAMBI DI PROPRIETA' (VOLTURE) E PASSAGGI DAL CATASTO TERRENI AL CATASTO FABBRICATI	6
ART. 11 SGRAVI E RIMBORSI.....	6
ART. 12 DILAZIONI DI PAGAMENTO	7
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ART. 14 RICORSI.....	7
ART. 15 NORME FINALI	8



ART. 1**PREMESSE, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è un ente pubblico economico a carattere associativo che esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica e irrigazione ai sensi del R.D 1775/1933, del R.D. n. 899/1937 e della L.R. n. 31/2008 e successive modificazioni.
2. I costi sostenuti dal Consorzio per l'esercizio delle proprie attività sono ripartiti e richiesti a tutti i soggetti che ne traggono beneficio nell'ambito del perimetro consortile, così come dettagliato nel vigente Piano di Classificazione degli Immobili redatto dal Consorzio e approvato e successivamente pubblicato da Regione Lombardia secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla L. R. n. 31/2008 s.m.i..
3. I contributi consortili hanno natura tributaria, così come definito dall'art. 21 del R.D. 215/1933 s.m.i. e della L.R. n. 31/2008 s.m.i..
4. Il vincolo consortile e i relativi diritti ed obblighi, avendo natura reale, si trasmettono di diritto in tutti coloro che per qualsiasi titolo, anche particolare, diventano proprietari o comproprietari dei terreni e degli altri beni iscritti nel catasto o negli albi consortili.
5. Il contributo imposto dal Consorzio è, perciò, da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso. Si tratta quindi di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art. 1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile).
6. Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione e riscossione dei contributi consortili.

ART. 2**CONTRIBUTI CONSORTILI**

1. Il Consorzio, a seguito della ripartizione dei costi sostenuti per l'esercizio delle proprie attività con il bilancio di previsione, applica e riscuote i seguenti contributi:
 - Contributo per la Conservazione della Rete e degli Impianti;
 - Contributo per la Bonifica dei Terreni;
 - Contributo per la Bonifica dei Fabbricati;
 - Contributo per Acqua di Falda da Pozzi Privati;
 - Contributo per Utenza Idrica.
2. Tali contributi sono calcolati, nel rispetto di quanto definito dalla L.R. n. 31/2008 s.m.i, sulla base di indici di beneficio riferibili alle singole zone del comprensorio così come dettagliato nel Piano di Classificazione degli Immobili e specificato nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 3**CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI**

1. I terreni non edificati che ricadono all'interno del comprensorio consortile e che traggono beneficio dell'attività consortile sono sottoposti al contributo per la conservazione della rete e degli impianti. Pertanto, i proprietari di tali terreni sono tenuti a versare annualmente il contributo per la conservazione, a copertura dei costi diretti e indiretti che il Consorzio deve sostenere per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio della rete.



2. Per la corretta intestazione dei contributi si fa riferimento alla base dati catastale gestita da Agenzia del Territorio presso Agenzia delle Entrate attraverso la quale si individuano i proprietari dei terreni sottoposti alla contribuzione.
3. In caso di beni in comproprietà tra diversi soggetti, è emessa un'unica richiesta di contributo poiché si tratta di un'obbligazione indivisibile regolata dall'art. 1317 codice civile. Pertanto, il contributo, in conformità alle previsioni statutarie consortili, è richiesto al primo proprietario in ordine alfabetico, il quale ha il diritto di richiedere agli altri condebitori la parte spettante a ciascuno di essi. È comunque data la possibilità ai partecipanti alla comunione del bene di designare un altro soggetto delegato al pagamento, attraverso un apposito modulo sottoscritto da tutti i comproprietari.
4. Tale contributo è calcolato come segue:
 - Ectari X importo base del contributo per zona definito in base al beneficio ricevuto (stabilito annualmente nel bilancio di previsione).

ART. 4

CONTRIBUTO PER LA BONIFICA DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

1. I terreni e i fabbricati che beneficiano delle opere di bonifica eseguite dal Consorzio, in specifiche zone all'interno del comprensorio, sono sottoposti al contributo per la bonifica. Pertanto i proprietari di tali immobili sono tenuti a versare annualmente il contributo per la bonifica, a copertura dei costi diretti e indiretti che il Consorzio deve sostenere per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di contenimento e di regolazione delle acque in eccesso.
2. Per la corretta intestazione dei contributi si fa riferimento alla base dati catastale gestita da Agenzia del Territorio presso Agenzia delle Entrate attraverso la quale si individuano i proprietari dei terreni e dei fabbricati sottoposti alla contribuzione.
3. In caso di beni in comproprietà tra diversi soggetti, è emessa un'unica richiesta di contributo poiché si tratta di un'obbligazione indivisibile regolata dall'art. 1317 codice civile. Pertanto, il contributo, in conformità alle previsioni statutarie consortili, è richiesto al primo proprietario in ordine alfabetico, il quale ha il diritto di richiedere agli altri condebitori la parte spettante a ciascuno di essi. È comunque data la possibilità ai partecipanti alla comunione del bene di designare un altro soggetto delegato al pagamento, attraverso un apposito modulo sottoscritto da tutti i comproprietari.
4. Il contributo per la bonifica dei terreni è calcolato come segue:
 - Reddito Dusaf (Destinazione d'Uso del Suolo Agricolo e Forestale di Regione Lombardia) X Indice Idraulico Finale (dato dal prodotto di Indice di Comportamento X Indice di Efficienza X Indice di Soggiacenza, così come stabilito nel Piano di Classificazione degli Immobili) X Indice di Beneficio (stabilito annualmente nel bilancio di previsione);
5. Il contributo per la bonifica dei fabbricati è calcolato come segue:
 - Rendita Catastale X Indice Idraulico Finale (dato dal prodotto di Indice di Comportamento X Indice di Efficienza X Indice di Soggiacenza, così come stabilito nel Piano di Classificazione degli Immobili) X Indice di Beneficio (stabilito annualmente nel bilancio di previsione).

ART. 5

CONTRIBUTO PER ACQUA DI FALDA DA POZZI PRIVATI

1. Il contributo per acqua di falda da pozzi privati è richiesto, annualmente, ai proprietari di pozzi privati in funzione dell'azione di rimpinguamento delle falde acquifere svolta dal Consorzio attraverso l'attività di irrigazione, in virtù della stretta connessione esistente nel comprensorio irriguo tra acque superficiali ed acque sotterranee.

2. Il contributo è calcolato in base ai metri cubi di acqua prelevata dai pozzi, misurata a contatore, che i proprietari comunicano alle province di competenza entro il 31 marzo di ogni anno, e dell'indice di beneficio per singola zona definito sulla base della subsidenza della falda, così come dettagliato nel Piano di Classificazione degli Immobili.
3. Il Consorzio richiede alle province i dati di consumo o, in caso di mancanza del dato, direttamente ai proprietari dei pozzi ai fini del corretto calcolo del contributo.
4. Il contributo per acqua di falda da pozzi privati è calcolato come segue:
 - Metri cubi prelevati X coefficiente di beneficio (stabilito in base all'altezza della falda nel comune in cui è sito il pozzo) X riduzione generale (pari a 0,816) X eventuali riduzioni (stabilite annualmente nel bilancio di previsione) = imponibile
 - Imponibile X importo al metro cubo di acqua (stabilito annualmente nel bilancio di previsione).

ART. 6

CONTRIBUTO PER UTENZA IDRICA

1. Il contributo per utenza idrica è richiesto agli utenti che hanno fatto richiesta e ottenuto una dispensa idrica, così come dettagliato nel vigente Regolamento per la Gestione della Rete Idrica e s.m.i a cui si rimanda.
2. Per le specifiche misure adottate in caso di morosità relativamente al contributo per utenza idrica di rimanda al già citato Regolamento per la Gestione della Rete Idrica s.m.i.
3. Il contributo è calcolato sulla base delle tariffe applicate annualmente sui singoli canali del reticolo consortile sulla base dei costi sostenuti per la gestione del servizio di irrigazione.
4. Il contributo per utenza idrica è calcolato come segue:
 - Quantità di acqua sottoscritta/Superficie irrigata X tariffa dell'acqua (stabilita annualmente nel bilancio di previsione) X eventuali riduzioni o maggiorazioni (stabilite annualmente nel bilancio di previsione).

ART. 7

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

1. L'emissione e la riscossione dei contributi consortili è affidata al competente servizio consortile, in collaborazione con il personale di zona incaricato, e viene eseguita attraverso un agente per la riscossione, appositamente incaricato, ovvero direttamente dal Consorzio.
2. La riscossione prevede, inizialmente, una fase bonaria tramite invio al contribuente di un avviso di pagamento. Alle persone giuridiche gli avvisi di pagamento sono inviati tramite posta elettronica certificata (PEC). Alle persone fisiche gli avvisi sono inviati tramite posta ordinaria oppure tramite e-mail o PEC qualora ne facciamo richiesta secondo le modalità stabilite dal Consorzio.
3. Il recupero delle somme non versate dai contribuenti, viene successivamente riscosso coattivamente mediante l'emissione di ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 s.mi. e l'eventuale attivazione delle procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 s.m.i..
4. Per poter procedere alla riscossione del contributo consortile l'ammontare di quest'ultimo deve raggiungere la cifra minima annuale di € 12. Gli importi annuali inferiori a € 12 saranno riscossi al raggiungimento della cifra minima, considerando la sommatoria dei contributi per un massimo di 5 annualità.

ART. 8

USUFRUTTO, ENFITEUSI, NUDA PROPRIETA' E DIRITTO DI ABITAZIONE/USO

1. Nel caso di immobili per i quali oltre al titolare del diritto di proprietà, vi siano altri soggetti aventi diritti reali parziali su detti immobili, quali ad esempio il diritto di usufrutto, l'enfiteusi e

il diritto di abitazione/uso, il pagamento dei contributi per la Conservazione della Rete e degli Impianti e per la Bonifica Terreni e Fabbricati è comunque dovuto dal proprietario dell'immobile, salvo che tale obbligo contributivo non sia diversamente disciplinato con contratto o sentenza del tribunale o con altro titolo giuridico.

2. Anche in caso di nuda proprietà spetta al proprietario dell'immobile il versamento dei contributi consortili, fatto salvo patto contrario risultante da apposito accordo scritto.

ART. 9 PROPRIETA' SUPERFICIARIA

1. Il diritto di superficie si configura ex lege quale diritto reale di godimento che comporta per i concessionari il sostenimento di tutti gli oneri relativi al mantenimento degli immobili edificati sui terreni concessionati, ivi compresi gli oneri per la bonifica dei fabbricati che ricadono nelle aree del comprensorio. Pertanto, nel caso della bonifica fabbricati, il contributo è dovuto dal soggetto che detiene la proprietà superficaria.

ART. 10 CAMBI DI PROPRIETA' (VOLTURE) E PASSAGGI DAL CATASTO TERRENI AL CATASTO FABBRICATI

1. Il Consorzio provvede ad aggiornare periodicamente i dati catastali in proprio possesso, utilizzando la base dati catastale gestita da Agenzia del Territorio presso Agenzia delle Entrate, al fine di applicare e richiedere correttamente il contributo per la conservazione della rete e degli impianti e i contributi per la bonifica terreni e fabbricati.
2. È data facoltà ai contribuenti segnalare al Consorzio, attraverso apposita modulistica, cambi di proprietà (volture) o la variazione degli immobili a seguito del loro passaggio dal catasto terreni al catasto fabbricati, al fine della corretta emissione dei ruoli. Il personale consortile provvederà ad effettuare le opportune verifiche catastali e ad aggiornare le posizioni contributive che risulteranno variate.
3. In caso di variazioni di titolarità degli immobili avvenute entro la data 30 giugno del relativo anno di contribuenza, il contributo di conservazione della rete e degli impianti e quello di bonifica sarà a carico del nuovo proprietario. Nei casi di cambio di proprietà avvenuti a decorrere dal 1° luglio, il contributo relativo a tale anno sarà a carico del precedente proprietario.

ART. 11 SGRAVI E RIMBORSI

1. Nel caso in cui venga verificato dagli uffici consortili che un contributo emesso, ma non ancora liquidato dal contribuente, non sia dovuto il Consorzio provvede d'ufficio allo sgravio, parziale o totale, del contributo.
2. Nel caso in cui un contribuente abbia diritto a richiedere il rimborso di contributi versati ma non dovuti al Consorzio, gli uffici consortili provvedono, a fronte di richiesta scritta da parte del contribuente, al rimborso fino ad un massimo di 5 annualità pregresse oltre a quella in corso.
3. I contributi sgravati o rimborsati, ove possibile, sono messi in carico al corretto intestatario fino ad un massimo di 5 annualità pregresse oltre a quella in corso.
4. Nel caso in cui per un terreno o un fabbricato sia accertata dal Consorzio la mancanza di beneficio, e pertanto tale immobile debba essere escluso dalla contribuenza, il contributo è comunque dovuto sino alla data di accertamento da parte del Consorzio del mancato beneficio. Pertanto, non è possibile ottenere il rimborso di contributi versati per annualità antecedenti a tale accertamento.

ART. 12 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. L'organo consortile competente, su istanza dei contribuenti, ha la facoltà di attivare, piani di rientro, dilazioni di pagamento o accordi specifici, al fine di una miglior gestione del debito dei contribuenti.
2. Il competente Servizio consortile gestisce le comunicazioni con i contribuenti e monitora che le scadenze stabilite nell'ambito di tali piani di rientro, dilazioni e accordi specifici siano rispettati.
3. Qualora i piani di rientro, le dilazioni o gli accordi specifici non siano rispettati, essi decadono e le relative posizioni contributive tornano ad essere considerate irregolari e morose.
4. Non sarà possibile attivare piani di rientro, dilazioni di pagamento o accordi specifici nei confronti di contribuenti che non abbiano rispettato un precedente piano, dilazione o accordo specifico.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dei contribuenti/utenti come individuati nelle precedenti disposizioni, saranno trattati dal Consorzio, quale titolare del trattamento, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate/oneri tributari previsti per legge ovvero per la distribuzione della dispensa idrica ottenuta e per le attività di riscossione tributaria ad essa connessa.
2. I dati personali trattati sono raccolti dal Titolare presso altri Enti Pubblici e relativi registri da essi tenuti e/o direttamente dal contribuente/utente.
3. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e gli stessi verranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.
4. I dati personali non saranno diffusi, fatto salvo quanto previsto e necessario per lo svolgimento del procedimento per l'elezione quinquennale dei componenti del Consiglio di Amministrazione consortile, potranno invece essere condivisi con società contrattualmente legate al Consorzio ed altri Enti Pubblici per l'adempimento delle finalità connesse agli obblighi di legge e di esecuzione di un compito di interesse pubblico ovvero per l'erogazione della dispensa concessa e finalità connesse e con gli altri soggetti indicati nell'informativa privacy reperibile sul sito istituzionale del Consorzio.

ART. 14 RICORSI

1. Avverso l'iscrizione a ruolo, su avviso di pagamento, il contribuente può presentare ricorso e chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazioni d'iscrizione, presentando richiesta direttamente al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
2. Il contribuente può anche proporre ricorso avverso la cartella di pagamento sia in via amministrativa sia giudiziaria.
3. In via amministrativa il ricorso si propone al Consorzio nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, al fine di denunciare errori materiali o duplicazioni dell'iscrizione.
4. In via giudiziaria è possibile contestare la legittimità della cartella mediante ricorso da formularsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella.

ART. 15
NORME FINALI

1. Il Direttore generale con direttive specifiche fissa le regole per l'applicazione del presente regolamento e, ove necessario, decide sui dubbi interpretativi, sentiti i Dirigenti dell'Area Affari Generali e Risorse e dell'Area Sviluppo e Gestione Rete.
2. Il Dirigente dell'Area Affari Generali e attua tutte le modifiche organizzative necessarie a rendere accessibili telematicamente ai consorziati tutte le procedure di gestione della contribuenza.
3. Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Risorse è responsabile della corretta applicazione del presente regolamento ed adotta ogni provvedimento necessario per garantire la formazione, l'aggiornamento e gestione della banca dati catastale nonché la corretta emissione di tutti i contributi.
4. Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Risorse, per rendere più efficienti ed efficaci le attività di gestione della contribuenza e i rapporti con i consorziati, può delegare ad altri responsabili parti funzionali delle sue competenze nella materia oggetto del presente regolamento.